

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente deduce:

- di aver stipulato con l'intermediario resistente, nel marzo 2025, un contratto di cessione del quinto dello stipendio per € 5.233,00 netti, da restituire in 60 rate da € 140,00 (€ 8.400,00 totali), con TAEG 22,65%, superiore alla soglia d'usura (20,4875%).
- Di aver presentato reclamo all'intermediario, contestando (i) l'applicazione di un tasso usurario, (ii) la mancanza di trasparenza e la violazione dell'art. 119 TUB e del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009, poiché nell'area privata online il contratto risultava “da verificare”, non visualizzabile e privo di documentazione completa; la mancata chiarezza sui costi accessori e sul premio assicurativo.
- Di non aver ricevuto alcuna risposta.

- Che, al momento della stipula, egli versava in una situazione di grave vulnerabilità economica e personale, e già gravato da altri finanziamenti, dunque, l'intermediario non aveva adeguatamente verificato la sostenibilità del nuovo prestito, contravvenendo agli obblighi di verifica della situazione finanziaria del cliente.

Parte resistente, nel controdedurre, eccepisce:

- che quanto alla asserita mancanza di trasparenza delle condizioni economiche applicate al rapporto, si evidenzia che nel paragrafo 3 del Modello Secci sottoscritto dal ricorrente sono espressamente indicati tutti i costi del finanziamento.
- Che le polizze assicurative sono state sottoscritte dalla resistente a proprio beneficio e con costi a proprio esclusivo carico, pertanto, nessun esborso a tale titolo è stato sostenuto dal ricorrente.
- Che, con riguardo al riferimento operato dal ricorrente circa la dicitura “da verificare” presente nella propria area riservata (oggi non più visibile), l'indicazione non atteneva affatto alla validità o regolarità del contratto, bensì esclusivamente allo stato contabile della posizione, in quanto al momento della visualizzazione risultavano importi in scadenza non ancora contabilizzati come pagati.
- Che, quanto alla disponibilità del contratto nell'area riservata, la mancata visualizzazione non discende da un difetto informativo, bensì dal fatto che il rapporto è stato sottoscritto nei primi mesi di attivazione del sistema (marzo 2025), periodo nel quale non era stato ancora completato il caricamento automatico dei contratti e delle relative posizioni.
- Che tale circostanza non ha tuttavia inciso in alcun modo sulla piena conoscenza delle condizioni economiche, posto che copia del contratto e del SECCI erano stati consegnati al cliente tanto da averli prodotti a supporto del ricorso.
- Che, quanto all'usura, il ricorrente ha preso in considerazione il TAEG indicato in contratto (22,65%) in luogo, come avrebbe dovuto, del TEG.
- Che il finanziamento concluso dal ricorrente non è una cessione del quinto dello stipendio ma una delegazione di pagamento dello stipendio con la conseguenza che il tasso soglia usura di riferimento è quello pubblicato sotto la voce “Altri Finanziamenti” che nel periodo oggetto di indagine (gennaio – marzo 2025) era del 22,75%.
- Che la presunta situazione di vulnerabilità, in cui avrebbe versato il ricorrente, non poteva essere conosciuta dalla finanziaria.
- Che il ricorrente richiede la restituzione degli importi trattenuti in busta paga fino alla presentazione del ricorso (€ 840,00), omettendo tuttavia di considerare che gli è stata erogata la somma di € 5.936,00.
- Che, anche nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento, il ricorrente non potrebbe comunque trattenere le somme ricevute, essendo tenuto – ai sensi dei principi generali di ripetizione e indebito e sinallagma contrattuale – alla restituzione dell'importo finanziato pari ad € 5.936,00.
- Che le richieste risarcitorie sono prive di riscontro documentale.

Parte ricorrente replica che:

- vi è una discrepanza tra quanto l'intermediario riferisce di avergli erogato (€ 5.936,00) e quanto risulta dal contratto nella voce "importo totale del credito" (€ 5.233,56), la quale è sintomatica di costi occulti non contrattualizzati, dunque, non inclusi nel TAEG e nel TEG e tuttavia addebitati.
- L'usura soggettiva sussiste in quanto la difficoltà finanziaria in cui verteva avrebbe dovuta essere di conoscenza dell'intermediario, posto che per diversi contratti di credito si erano registrate delle difficoltà nei pagamenti.
- Dopo la stipula, ha subito un peggioramento della propria salute psico-fisica, già compromessa, comunque, in epoca anteriore alla stipula stessa, come emerge dalla documentazione in atti.
- L'intermediario, concedendo un finanziamento ad un tasso esorbitante, ha approfittato dello stato di bisogno della ricorrente.
- Si riscontra una violazione degli obblighi di trasparenza nella gestione del reclamo.
- Il contratto di finanziamento va riqualificato come cessione del quinto, come si può desumere da alcuni elementi, tra cui la circostanza che la rata era trattenuta direttamente dal datore di lavoro sulla busta paga.

L'intermediario controreplica insistendo nelle proprie eccezioni, precisando quanto segue:

- che le contestazioni circa la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio sono inammissibili poiché avanzate soltanto nelle repliche.
- Di aver correttamente e puntualmente valutato gli impegni finanziari del ricorrente in ragione della sua effettiva capacità reddituale, tenendo conto sia della documentazione prodotta dal ricorrente sia delle informazioni acquisite mediante la consultazione delle banche dati di informazione creditizia (SIC).
- Che, quanto all'usura soggettiva, difetta la prova sia della sussistenza di uno stato di bisogno in capo al ricorrente al momento della stipula del finanziamento, sia della consapevolezza e del volontario approfittamento della banca di una situazione di difficoltà economica o personale della controparte.
- Che la presenza di plurimi finanziamenti, ancorché indicativa di un livello di indebitamento elevato, non è di per sé idonea a integrare uno stato di bisogno in capo al ricorrente.
- Che l'importo del finanziamento è di € 5.233,56 ed il riferimento, contenuto in un passaggio delle controdeduzioni, all'importo di € 5.936,00 costituisce un mero errore materiale di redazione.
- Che le informazioni circa lo stato di salute del ricorrente sono per la prima volta state fornite in sede di repliche.

DIRITTO

Preliminarmente, si fa presente che il ricorso ha ad oggetto un finanziamento stipulato dal ricorrente con l'intermediario resistente, rubricato come "delegazione di pagamento".

Le parti, però, controvertono in ordine alla reale natura del contratto sottoscritto, che, secondo il ricorrente consiste in un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, mentre secondo la resistente consiste in un finanziamento dietro la delegazione di pagamento, coerentemente con il *nomen* attribuito sul modulo.

Al riguardo si osserva che il cliente era già titolare, al momento della stipula del contratto per cui è ricorso, di un precedente contratto di cessione del quinto dello stipendio e che il contratto di cui oggi si discute prevede espressamente un meccanismo di delegazione di pagamento, come confermato dall'accettazione della delega da parte del debitore delegato (datore di lavoro).

Il Collegio ritiene pertanto che il contratto debba essere qualificato come delegazione di pagamento e non come cessione del quinto dello stipendio.

Al fine di sciogliere ogni dubbio che possa restare in capo al ricorrente, convinto che la natura di cessione del quinto del contratto è desumibile nel caso concreto dalla circostanza che la rata di rimborso era trattenuta direttamente dal datore di lavoro, è bene sottolineare che il prestito contro delegazione di quote dello stipendio è caratterizzato dal mandato irrevocabile conferito dal dipendente al proprio datore di lavoro di pagare direttamente in favore dell'istituto mutuante una quota del proprio stipendio mensile a titolo di rimborso del prestito contratto, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile.

Detto prestito è disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), dalla Circolare 8 agosto 1995, n. 46 del Ministero del Tesoro e dalla Circolare 16 ottobre 1996, n. 63 del Ministero del Tesoro. Sono state queste ultime Circolari a "regolarizzare" i prestiti contro delegazione di quote dello stipendio che erano conclusi per scopi diversi da quelli rigidamente previsti dal ricordato D.P.R..

In buona sostanza l'allora Ministero del Tesoro, conosciuta la circostanza che il mercato creditizio in forza della richiesta dei consumatori aveva introdotto le delegazioni non di scopo, disciplinava le stesse, mutuandone la normativa da quella esistente per le cessioni e le delegazioni di scopo. In particolare, la Circolare n. 63 stabiliva che: *"1) la quota delegabile è pari al quinto dello stipendio mensile [...]; 2) in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione [...] con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione [...] non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio [...]; 3) la ritenuta delegata per ottenere prestiti è compatibile con quella per cessione entro il limite complessivo stabilito al punto 1)"*. Poneva, quindi, la possibilità che la cessione potesse concorrere con la delegazione (definita convenzionale, in quanto presuppone l'esistenza di un accordo tra l'istituto mutuante e l'Amministrazione datrice di lavoro) e che, in questo caso, non si possa superare il limite della metà dello stipendio (come analogamente previsto dall'art. 70, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 per il concorso tra cessione e delegazione di scopo).

Sicché, quanto meno dal 1996, i prestiti contro delegazione di quote dello stipendio rappresentano una realtà del mercato creditizio e sono stati progressivamente assimilati ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio.

L'attenzione è rivolta immediatamente al fatto che le istruzioni della Banca d'Italia vigenti dal terzo trimestre 2009, e quindi applicabili al caso concreto, hanno, però, previsto che la categoria (la n. 8) *"dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione"* non comprende più le delegazioni di pagamento che, difatti, sono annoverate tra quelle operazioni di cui alla categoria (la n. 10) *"altri finanziamenti"*.

Conseguentemente, quando il ricorrente sostiene che il contratto presenti un tasso usurario, in relazione al tasso soglia rilevato per la medesima categoria di operazioni, cade in errore perché prende a riferimento il tasso soglia dei contratti di cessione del quinto e non quello relativo ad altri finanziamenti (categoria, come detto, ove vanno ricondotti i contratti di delegazione del quinto dello stipendio).

Oltre a quanto sopra, occorre rilevare che il ricorrente prende in considerazione il TAEG contrattuale, laddove, ai sensi delle Istruzioni Banca d'Italia, il parametro di riferimento per l'usura è rappresentato dal TEG.

Va, pertanto, chiarito che la modalità di computo dei due indicatori non coincide affatto. Ai sensi dell'art. 121, comma 2, TUB, nel TAEG (definito dal medesimo art. 121 TUB come "*il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito*") vanno inclusi "*i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte*". Nel TEG, invece, rientrano tutte le spese "*collegate all'erogazione del credito*" (art. 644, comma 4, Codice penale), a prescindere dalla loro obbligatorietà (cfr., Collegio di Coordinamento, decisione n. 249/2018, che recepisce quanto statuito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità).

Va, poi, detto che la contestazione del ricorrente si atteggia sostanzialmente come una domanda consulenziale, nella misura in cui si limita genericamente a denunciare una presunta usurarietà del finanziamento, demandando al Collegio l'individuazione di eventuali violazioni da parte del finanziatore nel computo del TEG.

Ad ogni modo, volendo anche solo prescindere dalle considerazioni che precedono e prendere (per assurdo) in considerazione il TAEG contrattuale quale parametro da raffrontare con la soglia di usura, deve rilevarsi che il TAEG indicato nel modulo SECCI è pari al 22,65%, mentre il tasso soglia di riferimento per le operazioni di finanziamento dietro delegazione di pagamento, nel trimestre in cui tale finanziamento è stato stipulato, risulta pari al 22,75%.

Il Collegio rileva pertanto che non sussiste usura oggettiva.

Con riferimento alla prospettata usura soggettiva, sollevata per la prima volta in sede di repliche dal ricorrente, il quale deduce che l'intermediario avrebbe approfittato di uno stato di vulnerabilità legato, da un lato, ai vari impegni finanziari assunti dal cliente e, dall'altro lato, al suo stato di salute psicofisica, essendo documentalmente accertato che lo stesso sia affetto da gioco d'azzardo patologico grave, occorre in primo luogo evidenziare che tali contestazioni non compaiono nel ricorso né nei vari reclami. Com'è noto, ai sensi delle Disposizioni (cfr. sez. VI, §1), il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; inoltre, in sede di replica è preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale.

Per completezza espositiva, va comunque rammentato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dall'ABF, l'accertamento della c.d. usura in concreto ex art. 644, comma 3, Codice penale richiede la prova rigorosa della consapevolezza, da parte dell'autore del reato, dello stato di difficoltà della vittima. Sul punto, il Collegio di Palermo con decisione n.

16196/2025, che questo Collegio pienamente condivide, ha chiarito che *“Al fine dell’accertamento della lamentata usura c.d. in concreto, si richiamano i principi espressi dalla Suprema Corte, che ha indicato gli elementi da cui può dedursene la presenza, ovvero: “a) una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana ovvero la circostanza che l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo sia caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni; b) l’accertamento delle predette ‘condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post; c) la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari (dunque un dolo generico) e la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e della sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti, come tali testimoni di uno specifico dolo del mutuante nell’approfittamento delle precarie condizioni del mutuatario”.*

Nel caso in esame non risultano elementi sufficienti atti a provare lo stato di difficoltà economica o finanziaria in capo al resistente.

In ragione di ciò anche tale domanda va rigettata.

Quanto alla prospettata violazione degli obblighi di trasparenza, parte ricorrente denuncia una mancanza di trasparenza e la violazione dell'art. 119 TUB e del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009, poiché nell'area privata online il contratto risultava “da verificare”, non visualizzabile e privo di documentazione completa. Tuttavia, il ricorrente non chiarisce quale concreto *vulnus* alla trasparenza si sarebbe verificato in conseguenza di tale circostanza, avendo esso stesso prodotto in atti il contratto di finanziamento ed il relativo modulo SECCI, circostanza questa che dimostra la piena conoscenza delle condizioni contrattuali.

Nel caso di specie, l'intermediario ha rappresentato che si è trattato di un mero disagio tecnico-informatico verificatosi nei primi mesi di attivazione del sistema, senza che ciò abbia inciso sulla piena conoscenza delle condizioni economiche da parte del cliente.

Il Collegio ritiene pertanto che non sussista alcuna violazione degli obblighi di trasparenza.

Per quanto concerne la lamentata mancata chiarezza sui costi accessori e sul premio assicurativo, si osserva che il ricorrente non specifica quali siano i costi e gli aspetti non chiari.

Sul punto, la resistente ha evidenziato che nel Modello SECCI sono espressamente indicati tutti i costi del finanziamento e che, con particolare riguardo agli oneri assicurativi, nessun costo è stato sopportato dal cliente, avendo la finanziaria stipulato coperture assicurative con onere a proprio carico.

Anche sotto questo profilo, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione degli obblighi di trasparenza.

Con riferimento alla prospettata violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio, il ricorrente lamenta che egli versava in una situazione di grave vulnerabilità economica e personale, e già gravato da altri finanziamenti e che, quindi, la banca non ha adeguatamente verificato la sostenibilità del nuovo prestito, contravvenendo agli obblighi di verifica della situazione finanziaria del cliente.

In sede di repliche, il ricorrente precisa di essere titolare, al momento della concessione del prestito, di una serie di finanziamenti. In relazione ad alcuni di questi finanziamenti si registravano, inoltre, irregolarità nei pagamenti. In particolare, si verificava la revoca di una carta di credito, con conseguente segnalazione in CAI. L'istante produce copia dei vari solleciti di pagamento ricevuti.

L'intermediario, in primo luogo, evidenzia che il ricorrente aveva dichiarato, in sede di stipulazione del contratto per cui è procedimento, di avere, quale unico impegno finanziario, la cessione del quinto stipulata con altro intermediario.

Ad ogni modo, evidenzia che gli impegni finanziari del cliente erano sostenibili alla luce della sua capacità reddituale.

Con riguardo, poi, alla segnalazione in CAI, l'intermediario osserva come non consti evidenza in merito alla sussistenza della stessa al momento della concessione del finanziamento.

Sul punto, deve rilevarsi che l'art. 124-bis TUB prevede che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

È noto, tuttavia, che il sindacato del giudicante non può estendersi fino a valutare le specifiche modalità attraverso le quali l'intermediario effettua tale controllo, restando fermo il rispetto del principio di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative.

Di conseguenza, l'intermediario può essere considerato responsabile non solo in caso di mancata verifica del merito di credito, ma anche laddove detta verifica sia viziata da evidenti errori materiali ovvero in caso di omessa informativa al cliente sui risultati della valutazione e in ogni altro caso in cui si riscontri una violazione degli obblighi di protezione della controparte nella fase delle trattative.

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, il Collegio ritiene che l'intermediario non abbia violato gli obblighi precontrattuali di protezione del contraente ex art. 1337 Codice civile.

Emerge, infatti, che il ricorrente ha dichiarato di avere, quale unico impegno finanziario, la cessione del quinto già in ammortamento sullo stipendio.

L'intermediario ha quindi valutato il merito creditizio sulla base delle informazioni fornite dal cliente e di quelle acquisite mediante consultazione delle banche dati SIC, ritenendo, stante la capacità reddituale del ricorrente, sostenibili gli impegni finanziari.

Deve inoltre rilevarsi che le informazioni circa lo stato di salute del ricorrente sono per la prima volta fornite in sede di repliche e che la certificazione medica prodotta risale al 6 dicembre 2025, facendo riferimento ad una valutazione effettuata in data 5 agosto 2025, dunque risalente a data posteriore rispetto alla stipula del finanziamento oggetto di ricorso (3 marzo 2025). Il che esclude che l'intermediario potesse essere a conoscenza di tale circostanza al momento della concessione del credito.

Da ultimo, quanto alla domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, la quale chiede il risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in € 2.500,00, individuati nelle rate trattenute e nei costi subiti) e non patrimoniali (anch'essi quantificati in € 2.500,00, individuati dall'istante in stress, ansia, vulnerabilità e condotta vessatoria subita), deve rilevarsi che, come già sopra riferito, il Collegio non ha ravvisato alcuna violazione degli obblighi contrattuali o precontrattuali da parte dell'intermediario.

La domanda risarcitoria non può pertanto trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE